

# **BStGer BB.2008.79 vom 2. Dezember 2008**

Bundesstrafgericht, 2008-12-02, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger\\_BB.2008.79](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BB.2008.79)

FR: TPF BB.2008.79 du 2 décembre 2008

IT: TPF BB.2008.79 del 2 dicembre 2008

## **Regeste**

Sequestro a scopo di confisca (art. 65 cpv. 1 PP)

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

La I Corte dei reclami penali esamina d'ufficio e con pieno potere cognitivo la ricevibilità dei reclami che le sono sottoposti senza essere vincolata, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1).

### **E. 1.2**

Giusta gli art. 105bis cpv. 2 PP, art. 28 cpv. 1 lett. a LTPF e art. 9 cpv. 2 del Regolamento del 20 giugno 2006 del Tribunale penale federale (RS 173.710) gli atti e le omissioni del Procuratore generale della Confederazione possono essere impugnati con reclamo dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale in applicazione delle prescrizioni procedurali di cui agli art. 214 – 219 PP. Il termine di ricorso entro il quale impugnare un atto del Procuratore generale della Confederazione è di cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza (art. 217 PP per analogia). Nella fattispecie, la decisione impugnata è datata 29 agosto 2008 ed è stata ricevuta dal patrocinatore del qui reclamante il 2 settembre 2008; il termine ricorsuale di cinque giorni di cui all'art. 217 PP venendo a scadere lunedì 8 settembre 2008 (giacché il 7 era domenica), il rimedio in esame risulta tempestivo. Quale titolare dei conti bancari in esame il reclamante è senz'altro legittimato a ricorrere.

### **E. 1.3**

Il potere d'apprezzamento della I Corte dei reclami penali varia secondo la natura dei litigi che le sono sottoposti. In caso di misure coercitive quali, ad esempio, arresti, perquisizioni o sequestri di beni e carte, essa rivede con piena cognizione l'insieme degli elementi che le vengono presentati. Ne discende che, nel caso concreto, essa dispone di pieno potere d'esame (TPF 2005 145 consid. 2.1).

### **E. 2**

La decisione impugnata è stata redatta in tedesco, lingua scelta per l'istruzione del procedimento riguardante A. L'art. 54 cpv. 1 LTF – applicabile per analogia alle procedure pendenti dinanzi al TPF – prevede che «il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali [...], di regola nella lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua». Questa disposizione – che riprende sostanzialmente il contenuto dell'art. 37 cpv. 3 dell'abrogata legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG) – permette, all'evidenza, una certa fles-

sibilità nell'utilizzo delle lingue nazionali da parte delle autorità federali. Il MPC è organizzato in modo tale da poter utilizzare indifferentemente le lingue nazionali; di principio, al fine di garantire un'unitarietà della procedura dall'inizio alla fine, gli atti procedurali adottati sono tutti redatti nella medesima lingua. In concreto, il reclamante ed il suo patrocinatore sono di lingua madre italiana; quanto al procuratore pubblico incaricato dell'indagine, pur se germanofono, ha dimostrato con l'inoltro di osservazioni al reclamo ben articolate e pertinenti di essere sufficientemente cognito di questa lingua; vi sono pertanto ragioni per derogare alla regola prevista dall'art. 54 cpv. 1, prima frase, LTF. La redazione della presente sentenza in italiano costituisce un'eccezione in favore del reclamante; da ciò egli non può tuttavia dedurre ulteriori diritti (v. TPF BK\_H 142/04 del 29 settembre 2004, consid. 3).

### **E. 3**

Il sequestro, così come il blocco del registro fondiario per i fondi, costituiscono misure processuali provvisorie volte ad assicurare i mezzi di prova nel corso dell'inchiesta (art. 65 PP); parimenti si possono sequestrare oggetti e beni patrimoniali sottostanti presumibilmente a confisca ai sensi dell'art. 69 seg. CP (cfr. art. 59 vCP: sentenza del Tribunale federale 1S.2/2004 del

#### **E. 3.1**

Nelle fasi iniziali dell'inchiesta penale non ci si dovrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile. L'indizio di reato deve però concretizzarsi e rafforzarsi nel corso del procedimento in modo che "la prospettiva di una condanna deve sembrare viepiù fortemente verosimile" (cfr. sentenza del Tribunale federale 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005, consid. 2.3; TPF BB.2006.16 del 24 luglio 2006, consid. 2.1 e riferimenti ivi citati); le esigenze poste all'intensificazione dell'indizio di reato man mano che aumenta la durata del provvedimento coercitivo non devono tuttavia essere eccessive (TPF 2006 269 consid. 2.2).

#### **E. 3.2**

Adita con un reclamo, la I Corte dei reclami penali non può statuire sul merito del procedimento penale, ma deve limitarsi ad esaminare l'ammissibilità del sequestro in quanto tale (DTF 119 IV 326 consid. 7c e 7d pag. 328). Secondo costante giurisprudenza, fintanto che sussiste una possibilità di confisca, l'interesse pubblico impone di mantenere il sequestro penale (DTF 125 IV 222 consid. 2 non pubblicato; 124 IV 313 consid. 3b e 4; SJ 1994 pag. 97, 102). Trattandosi di un valore patrimoniale appartenente ad una persona sospettata di partecipazione o sostegno ad un'organizzazione criminale, esso può essere sequestrato allorché il detentore non può provare immediatamente, senza ulteriori atti ed in maniera chiara, che del bene in questione l'organizzazione criminale non ha, né direttamente né indirettamente, la facoltà di disporre (art. 72 CP; v. DTF 131 II 169 consid. 9.1 pag. 182 e segg.; TPF BK\_B 082/04 del 25 agosto 2004, consid. 4.2). Nonostante il legislatore non lo abbia previsto espressamente nella disposizione appena menzionata, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare in questo ambito che la persona il cui valore patrimoniale è stato sequestrato dispone, onde ottenerne il

dissequestro, ugualmente della possibilità di dimostrare che tale valore è stato acquisito legalmente (DTF 131 II 169 consid. 9.2).

4. Il reclamante contesta l'esistenza delle premesse necessarie al mantenimento dell'ordine di sequestro pronunciato dal MPC nei confronti delle relazioni bancarie oggetto del presente litigio e ne chiede la liberazione. Egli ritiene che le esigenze poste al mantenimento del sequestro debbano essere valutate con maggiore severità a quattro anni dall'avvio del procedimento penale. Inoltre, non sussisterebbe alcun sospetto o nesso fra le predette relazioni bancarie e gli evocati presunti frutti di reato. Di conseguenza, una confisca di tali beni ai sensi dell'art. 70 CP è esclusa. Nel caso concreto una confisca dei beni è da escludersi anche dal profilo dell'art. 72 CP, posto che la sentenza della Corte di appello di Bari del 20 febbraio 2008 ha assolto il reclamante dal reato di partecipazione ad organizzazione criminale ex art. 416bis del codice penale italiano (CPI).

4.1. Questa Corte osserva preliminarmente che con tali argomentazioni il reclamante si limita a contrapporre una sua interpretazione alla tesi esposta dall'autorità inquirente svizzera, senza però dimostrare che il suo assunto debba assolutamente prevalere su quest'ultima né che il giudizio impugnato sia manifestamente insostenibile. Il sequestro è una misura provvisoria da prendere rapidamente e spetta, di regola, al giudice di merito pronunciare le misure definitive. Non incombe pertanto a questa Corte anticipare l'esame di merito mediante un'esauriente ponderazione delle circostanze a carico o a disculpa del reclamante nonché intraprendere una completa valutazione dell'attendibilità dei vari mezzi di prova (TPF BB.2008.22 del 7 maggio 2008, consid. 5.1).

- 6 -

4.2. Giova anzitutto rilevare che il fatto che la procedura penale italiana si sia conclusa con l'assoluzione dell'indagato non costituisce di per sé motivo decisivo, né sufficiente, per decretare l'annullamento dei provvedimenti litigiosi. La presente inchiesta – sebbene parallela e conseguente a quella condotta dalle autorità italiane – è autonoma e nessun elemento di cui agli atti di causa appare suscettibile di far dubitare della sua indipendenza. Inoltre, come rettamente osservato dal MPC (act. 6, pag. 7), la sentenza della Corte di appello di Bari non si pronuncia su tutta una serie di circostanze utili (per non dire necessarie) a stabilire la pretesa origine dei fondi pervenuti sui conti elvetici intestati ad A., rispettivamente, l'esistenza o meno di sufficienti indizi di reato a suo carico. Basti rilevare che la sentenza italiana non verifica i rapporti esistenti tra il qui insorgente e gli altri soggetti sotto indagine per il capitolo "svizzero" della vicenda (i vari E., F., G., H., I., J., K., ...), nei confronti dei quali è attualmente pendente un atto di accusa dinanzi alla Corte penale del Tribunale penale federale per i medesimi titoli di riciclaggio (qualificato) di denaro e appartenenza e/o sostegno ad organizzazione criminale. Infine, nemmeno un'eventuale revoca da parte di un tribunale italiano dei sequestri ordinati su dei beni di proprietà del reclamante in Italia non costituirebbe di per sé motivo determinante affinché sia decretato l'annullamento di un sequestro pronunciato in Svizzera, ritenuto altresì come le condizioni e le giustificazioni alla base di un sequestro di valori patrimoniali differiscano a seconda degli ordinamenti giuridici nazionali (TPF BB.2008.22 del 7 maggio 2008, consid. 4.1). Le argomentazioni ricorsuali su questi punti sono pertanto inammissibili.

4.3. Ugualmente irricevibili in questa sede risultano le censure in merito alla presunta violazione del principio "ne bis in idem", con riferimento al già ricordato giudizio emesso il 20 febbraio 2008 da un tribunale italiano. A prescindere dal fatto che vi sono giustificati

dubbi che la norma penale italiana per la quale è stato giudicato il reclamante (art. 416bis CPI, associazione di tipo mafioso) ricopra esattamente il contenuto e gli scopi dell'art. 260ter CP – per il quale la punibilità è estesa anche al sostegno e non alla sola partecipazione, e che riguarda ogni genere di organizzazione criminale –, come già ricordato in precedenza (v. consid. 3.2, supra) al giudice delle misure procedurali chiamato a vagliare la legittimità di un sequestro probatorio e/o confiscatorio incombe unicamente la verifica della presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l'oggetto che occorre salvaguardare agli incumbenti dell'autorità inquirente. La questione della “ne bis in idem” sfugge pertanto all'esame in questa sede, e potrà semmai essere trattata dalla Corte di merito.

5.

5.1. Contrariamente a quanto preteso nel reclamo, l'assunto secondo il quale non esisterebbero indizi di reato sufficienti risulta smentito dalle emergenze istrut-

- 7 -

torie. Il procedimento federale nell'ambito del quale si è provveduto al sequestro dei conti bancari intitolati al reclamante è stato avviato per titolo di riciclaggio di denaro in ragione del sospetto gravante sulle sue attività in Svizzera tra il 1992 e la fine del 2000, consistenti, in estrema sostanza, nell'acquisto sul mercato “grigio” internazionale di sigarette di rinomate marche, nel suo trasporto a fini di stoccaggio in depositi situati sul territorio del Montenegro (con la compiacenza delle autorità locali), e nella successiva immissione illegale – ossia senza pagare i dazi e le imposte prelevate dallo stato – nel mercato italiano. Il flusso di denaro generato da questa attività, in gran parte controllata da clan mafiosi legati alla Camorra napoletana e alla Sacra corona unita pugliese, veniva poi indirizzato in Svizzera per essere riciclato e depositato su conti bancari sicuri intitolati a vari individui e società (v. act. 6, pagg. 3-6 e relativi allegati). Ora, le risultanze d'inchiesta indicano che ingenti importi derivanti dal descritto contrabbando di sigarette sono pervenuti su conti appartenenti a numerose società controllate dallo stesso A. o dai vari altri compartecipi oggetto dell'indagine denominata “Montecristo” (v. decisione impugnata, act. 1.1, nonché la documentazione allegata alla risposta act. 6, in particolare i doc. 13-49). L'intensità, la durata e la particolarità dei rapporti intrattenuti a livello personale e professionale dal reclamante con gli altri indagati nell'incarto “Montecristo” nell'ambito del traffico internazionale di sigarette – rapporti che l'insorgente non può ragionevolmente negare o sminuire di importanza – costituiscono dei concreti indizi che avvalorano l'ipotesi, se non di partecipazione a pieno titolo, perlomeno di sostegno ad un'organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter CP, segnatamente per ciò che attiene all'attività svolta a partire dal territorio svizzero. Più sfumato e meno ricco di elementi – limitatamente almeno alla persona del reclamante – è invece l'ipotesi di riciclaggio di denaro; giova però qui ricordare che la fattispecie del riciclaggio di denaro secondo l'art. 305bis CP non presuppone una conoscenza nei dettagli di tutte le circostanze del reato principale, né quella del suo autore, e il legame richiesto tra il crimine all'origine dei fondi ed il riciclaggio è volutamente tenue (sentenza del Tribunale federale 1P.391/2003 del 1° dicembre 2003, consid. 3.2 e riferimenti giurisprudenziali ivi citati). Nelle circostanze appena descritte, allo stato attuale delle indagini, l'autorità poteva per tanto ammettere l'esistenza di sufficienti indizi di reato senza incorrere nell'arbitrio.

5.2. Il reclamante contesta però la necessità di continuare a tenere sotto sequestro i conti bancari sequestrati nel 2004, asserendo che in seguito all'emanazione della più volte citata sentenza italiana del 20 febbraio 2008 questi valori non possono più essere ritenuti di origine illecita e sottoposti al potere di disposizione fattuale di un'organizzazione criminale (di cui peraltro contesta l'esistenza). Egli ritiene quindi non dati i presupposti per l'eventuale confisca di questi valori.

- 8 -

5.2.1. Giusta l'art. 65 cpv. 1 PP, possono essere sequestrati in vista di confisca secondo l'art. 72 CP tutti i beni patrimoniali appartenenti ad una persona che abbia partecipato o sostenuto un'organizzazione criminale (art. 260ter CP), atteso che i valori patrimoniali appartenenti a questa persona sono presunti sottoposti – fino a prova del contrario – alla facoltà di disporre dell'organizzazione medesima.

5.2.2. L'art. 72 CP (corrispondente all'art. 59 n. 3 vCP), in vigore dal 1° agosto 1994, ha introdotto una nuova modalità di confisca di valori patrimoniali. La disposizione ha avuto la sua genesi nell'ambito della lotta contro la criminalità organizzata ed è stata concepita con il preciso scopo di facilitare la confisca dei valori patrimoniali delle organizzazioni criminali (v. sentenza del Tribunale federale 1S.16/2005 del 7 giugno 2005, consid. 2.2). Giusta l'art. 72 CP devono essere confiscati tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale ha facoltà di disporre, indipendentemente dalla loro origine e dalla loro utilizzazione precedente; è irrilevante a tale proposito se si tratti di valori patrimoniali di origine lecita o illecita. L'organizzazione criminale deve infatti poter essere colpita anche in quelle sue attività esercitate nell'economia legale (SCHMID, Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Tomo I, 2a ediz., Zurigo 2007, n. 129 ad art. 70 – 72 CP; BAUMANN, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2a ediz., Basilea 2007, n. 1 ad art. 72 CP). Decisiva è la prova dell'esistenza di un'organizzazione criminale e di una relazione tra questa e la persona interessata dal provvedimento di confisca, e non l'effettiva commissione di una concreta infrazione da parte di quest'ultima (o da parte dell'organizzazione stessa), né l'origine delittuosa dei beni patrimoniali soggetti a confisca (SCHMID, op. cit., n. 191 ad art. 70 – 72 CP). Il potere di disposizione ai sensi dell'art. 72 CP è da intendere quale il potere effettivo esercitato sulla cosa, conformemente alle norme della vita in società; esso implica necessariamente la volontà e la possibilità di disporre della cosa. L'effettiva facoltà di disporre è data fintanto che l'interessato ha accesso alla cosa e sa dove la stessa si trova. Anche se l'oggetto è stato affidato ad un'altra persona, ad esempio allo scopo di conservarlo o amministrarlo, non è dato necessariamente il trasferimento della facoltà di disporre: è in effetti possibile la disponibilità collettiva di più persone su un unico e solo oggetto. La volontà di possedere è l'intenzione di esercitare la padronanza su una cosa in funzione della possibilità effettiva (v. Messaggio del 30 giugno 1993 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare, FF 1993 III 193 e segg.).

5.3. Premesso quanto sopra, gli argomenti invocati dall'insorgente non sono sufficienti per decretare il dissequestro immediato dei beni patrimoniali in esame. Infatti, posto da un lato la particolare natura dei reati contestati al reclamante (riciclaggio di denaro nell'ambito di un'organizzazione criminale) e, dall'altro, i forti sospetti che l'autorità inquirente nutre sull'insieme delle sue attività di in-

- 9 -

termediazione nell'acquisto e nella distribuzione a livello internazionale di sigarette (v. consid. 5.1, supra), non si può escludere a priori che su questo denaro contante la persona sospettata di appartenere o comunque di sostenere l'organizzazione criminale e – per il suo tramite – l'organizzazione stessa abbia un potere di disposizione fattuale ai sensi dell'art. 72 CP; come esposto al considerando precedente, anche l'asserita (ma non comprovata) origine lecita di questi averi non ne impedisce comunque il sequestro a fini di confisca. Malgrado le sue contestazioni, il reclamante non ha d'altronde apportato prova certa e sufficiente che tale denaro è sottratto al potere di disposizione fattuale dell'organizzazione criminale di cui è sospettato far parte (v. art. 72 seconda frase CP), per cui relativamente a questa posizione, il sequestro cautelare ordinato dal MPC deve per il momento essere confermato. Va qui ancora una volta ricordato che il sequestro non pregiudica la decisione in materia di confisca e che di regola spetta al giudice di merito, e non all'istanza di reclamo in ambito procedurale, pronunciare le misure definitive e determinare i diritti dei terzi sui beni in questione (DTF 120 IV 365 consid. 1c pag. 367 con riferimenti).

5.4. Nonostante il sequestro delle relazioni bancarie qui in esame sia stato ordinato quattro anni or sono e l'inchiesta non appaia più trovarsi ai suoi inizi, questa Corte non ravvisa agli atti di causa l'esistenza di elementi suscettibili di far concludere ad una condotta negligente od eccessivamente lenta della stessa, tenuto anche conto del lungo periodo di sospensione intercorso (da luglio 2005 ad agosto 2008). Spetterà comunque al magistrato inquirente, nel prosieguo dell'inchiesta, verificare ulteriormente sulla base delle risultanze acquisite la fondatezza del provvedimento e, segnatamente, la sua relazione con il reato presunto, procedendo se del caso a revoche parziali dello stesso (TPF BB.2005.120 + BB.2005.121 del 19 gennaio 2006, consid. 6).

#### **E. 6**

Nelle circostanze concrete, in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno incisiva per l'interessato e tenuto conto dello stadio dell'inchiesta, il provvedimento impugnato non può essere considerato né lesivo del principio della proporzionalità né arbitrario. Per il momento, non v'è quindi ragione di annullarlo, come chiesto dal reclamante.

#### **E. 7**

Premesso quanto suesposto, il reclamo deve essere respinto in misura della sua ammissibilità. Visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF, applicabile per rinvio dell'art. 245 cpv. 1 PP). Nella fattispecie queste ammontano a 1'500.-- franchi (art. 245 cpv. 2 PP e art. 3 del Regolamento dell'11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale; RS 173.711.32) e sono coperte dall'anticipo delle spese versato in pendenza di causa.

- 10 -

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.